

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Art. 21

(Canone di concessione)

1. A decorrere dal 2021, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 79/1999, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico corrispondono alla Regione un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto al netto dell'energia fornita a titolo gratuito e il prezzo zonale dell'energia elettrica. I dati relativi all'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico su base annua sono trasmessi dal gestore della Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con modalità telematica indicata dalla Regione. Il canone di concessione comprende il canone dovuto dal concessionario ai sensi della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), per l'utilizzo delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 1775/1933.

(1)(5)

2. Con regolamento regionale da emanarsi, previa acquisizione dei pareri del Ministero dello sviluppo economico e della competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle indicazioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), sono determinati:

a) l'importo unitario della componente fissa che non può essere inferiore a 30 euro, la percentuale della componente variabile, le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, le modalità di aggiornamento, di versamento, di introito, di controllo e di riscossione dei canoni;

b) i criteri di riparto della quota pari al 100 per cento dei canoni di cui al comma 1,

introitati nell'anno precedente, spettante ai Comuni e alle Comunità di montagna i cui territori sono interessati dalle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

b bis) i criteri di riparto dei canoni di cui al comma 1 relativi alle concessioni di derivazione d'acqua interregionali di cui all'articolo 4;

b ter) la quota dei canoni di cui al comma 1 da destinare ai sensi dell'articolo 119, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, al finanziamento delle misure previste dal piano di gestione di cui all'articolo 117 del medesimo decreto legislativo 152/2006.

(2)(3)(4)

3. La componente fissa del canone di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in ragione delle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 154, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 154, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021

3 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 154, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

4 Lettera b ter) del comma 2 aggiunta da art. 154, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 8/2022